



## AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Ordinanza n. 2

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti del 6 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008, di nomina del Signor Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

**VISTO** l'art 6 comma 1 lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante la riforma della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni che affida all'Autorità Portuale compiti di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione ed ordinanza, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 della medesima Legge n. 84/94;

**VISTO** il Codice della Navigazione;

**VISTO** il proprio Decreto 13 maggio 1997, n. 489 (recante l'individuazione del personale con funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro), nonché il proprio Decreto del 14 marzo 2001, n. 386 (col quale è stata approvata la relazione in materia di procedure comportamentali del personale ispettivo);

**VISTO** l'art. 4 comma 3 e comma 4 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272;

**VISTO** il Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale e il relativo documento integrativo sottoscritti presso la Prefettura di Genova il 14 maggio 2007;

**VISTA** la delibera del Comitato Portuale del 24 maggio 2007 che approva il citato Protocollo d'intesa e il relativo documento integrativo;

**CONSIDERATO** che con la sottoscrizione del richiamato Protocollo i datori di lavoro delle Imprese autorizzate allo svolgimento di servizi e operazioni portuali, ivi comprese le Compagnie, si impegnano a comunicare all'Autorità Portuale gli incidenti (infortuni e/o eventi di rischio) che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art. 4 c.3 D.Lgs.272/99;

**SENTITO** il Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro in occasione delle sedute del 15 dicembre 2008 e 29 gennaio 2009;



**SENTITA** la Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

**RITENUTO** di dover conseguentemente procedere, alla luce delle disposizioni normative nonché delle intese sopra ricordate e fermi restando gli obblighi già previsti dalla legge, all'adozione di una specifica regolamentazione relativa alle modalità di comunicazione da parte dei datori di lavoro circa gli eventi di cui all'art.4 c. 3 del D.Lgs.272/99 e di ripresa delle operazioni dopo la sospensione;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

L'obbligo, posto in capo ai Datori di lavoro delle Imprese autorizzate ai sensi della Legge n. 84/1994 allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, ai Comandanti delle navi autorizzate all'autoproduzione, di comunicare all'Autorità Portuale di Genova gli eventi che hanno comportato la sospensione delle operazioni o dei servizi portuali e di provvedere al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza, secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 3 e comma 4 del Decreto Legislativo 272/99, viene assolto con l'osservanza delle modalità definite dalla presente Ordinanza.

### **Art. 2**

- a) Nel caso in cui si verificano, nelle aree e/o nelle lavorazioni di rispettiva competenza, incidenti anche con coinvolgimento di soggetti terzi, che comportino la temporanea sospensione, anche se parziale, delle operazioni o dei servizi portuali, i datori di lavoro delle imprese autorizzate trasmettono tempestivamente all'Autorità Portuale di Genova, che provvede ad inoltrarli in copia alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, i seguenti dati di prima sommaria ricostruzione dei fatti accaduti:
- 1) Data , ora e luogo dell'evento
  - 2) Descrizione dell'evento
  - 3) Tipo di operazioni sospese
  - 4) Conseguenze per le persone
  - 5) Nominativi di eventuali infortunati
  - 6) Nominativi e recapiti telefonici delle persone coinvolte o presenti ai fatti
  - 7) Conseguenze per mezzi, attrezzature, strutture ecc.
  - 8) Conseguenze per l'ambiente
  - 9) Descrizione degli interventi effettuati per il ripristino delle condizioni di sicurezza
  - 10) Ora di ripresa delle operazioni
- b) I primi dati disponibili sull'evento sono trasmessi, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 1, via telefax quanto prima possibile, comunque entro e non oltre le quattro ore successive all'evento, al n. 0102412702 per le aree portuali comprese fra ponte Parodi e ponte Nino Ronco o al n. 0106120189 per le aree portuali di Prà-Voltri .
- c) L'inoltro, con le stesse procedure di cui sopra, del modulo completo di tutti i dati deve avvenire quanto prima e comunque non oltre quarantotto ore successive all'evento.

### Art. 3

In caso di evento di particolare gravità (infortuni di prevedibile codice rosso o giallo ed eventi con rischio grave o con seri danni a strutture), fermi restando quanto previsto all'art. 2 della presente ordinanza e le necessarie urgenti chiamate di soccorso, una prima segnalazione deve essere trasmessa immediatamente per via telefonica agli operatori della Autorità Portuale al numero **3355998300** attivo h 24 che provvederanno a informare gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale per le incombenze di carattere giudiziario relative a infortuni con lesioni gravi o gravissime o mortali ovvero ad eventi di rischio penalmente rilevanti.

### Art.4

La ripresa delle operazioni o dei servizi portuali è subordinata all'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2 lettera b) della presente Ordinanza e al ripristino delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 272/99.

Nel caso di infortuni di prevedibile gravità sanitaria di cui all'art.3 della presente ordinanza, i datori di lavoro sono tenuti a non rimuovere i mezzi, le attrezzature, i colli, le merci o quant'altro direttamente o indirettamente implicato nell'evento, fatta eccezione per quanto è necessario rimuovere per portare soccorso agli infortunati o per mettere in sicurezza rispetto a pericolo imminente, fino all'arrivo degli operatori degli enti di controllo e al consenso esplicito da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

### Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, con sanzione amministrativa di cui all'art.1174 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi:

- dell'art. 57 comma 3 a) D. Lgs. 272/99 con sanzione penale in caso di violazione dell'art. 4 comma 3 D. Lgs. 272/99. L'Azienda Sanitaria Locale è l'organo di vigilanza per l'applicazione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ex D.Lgs. 758/94;
- dell'art. 59 comma 2 del Decreto Legislativo n. 272/1999 con sanzione amministrativa in caso di violazione dell'art. 4 comma 4 D. Lgs. 272/99 di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza.

Il personale ispettivo dell'Autorità Portuale di Genova individuato ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro procede a tal fine secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 386/2001.

### Art. 6

La presente Ordinanza entrerà **in vigore alle ore 00.01 del 15 giugno 2009.**

IL PRESIDENTE  
Luigi Merlo

- 3 GIU. 2009